



ORDINANZA

n. 341

del 20 AGOSTO 2025

OGGETTO:

**PARZIALE REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 334 DEL 8 AGOSTO 2025
IMMOBILE SITO IN VIA RESIGA FOGLIO 26 PARTICELLA 1153**

IL SINDACO

Richiamato il proprio provvedimento n. 334 del 08/08/2025 con il quale venne disposta l'inagibilità dell'immobile sito in [OMISSIS], identificato al catasto fabbricati al foglio 26 particella 1153 subalterni 1 e 2, di proprietà della società [OMISSIS], diffidandone l'accesso allo stesso fino all'adozione di tutte le misure di messa in sicurezza delle strutture danneggiate.

Preso atto della relazione sullo stato di danno delle strutture redatta dall'ing. [OMISSIS], formalizzata a questa Amministrazione in data 19/08/2025 prot. n. 35668, da cui si evince che ad eccezione della zona di produzione che risulta non strutturalmente idonea, la restante parte, destinata a zona magazzino e uffici, non ha subito danni di tipo strutturale ma necessita in tempi brevi di un intervento di bonifica al fine di consentire il ripristino delle condizioni di salubrità.

Ritenuto di poter procedere alla parziale revoca dell'Ordinanza sindacale n. 334 del 08/08/2025 al fine di consentire l'accesso alla zona magazzino e uffici, che non ha subito danni di tipo strutturale, al fine di consentirne le operazioni di bonifica.

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 del 18/08/2000.

DISPONE

La parziale revoca dell'Ordinanza sindacale n. 334 del 08/08/2025, consentendo l'accesso alla zona magazzino e uffici dell'immobile sito in [OMISSIS], identificato al catasto fabbricati al foglio 26 particella 1153 subalterni 1 e 2, di proprietà della società [OMISSIS], per i motivi meglio espressi in premessa.

MANTENENDO

L'inagibilità dell'immobile sito in [OMISSIS], identificato al catasto fabbricati al foglio 26 particella 1153 subalterni 1 e 2, di proprietà della società [OMISSIS] e la diffida all'accesso alle aree non ritenute strutturalmente idonee fino a quando non saranno messe in atto tutte le misure di messa in sicurezza delle strutture danneggiate, da effettuarsi con l'ausilio di ditte e professionisti abilitati.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

- 1) alla società [OMISSIS];
- 2) alla società [OMISSIS];

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al T.A.R. del Piemonte nei termini e modi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, entro 60 giorni dalla data di notifica e piena conoscenza del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notifica e piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Sergio Bossi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa